

CONTRATTO DI MUTUO GARANTITO DA FIDEIUSSIONI PERSONALI

TRA:

L'**ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO**, rappresentato dal Dott. _____, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente atto in Roma, Via Giambattista Vico n. 5, nella qualità di _____, il quale interviene in rappresentanza del predetto Istituto, Ente di Diritto Pubblico, con sede in Roma, Via Giambattista Vico n. 5, iscritto nell'Albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1/09/93 n. 385, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma: 00644160582, Patrimonio al 31/12/2008: Euro 752.085.902,61, che nel prosieguo del presente contratto verrà più brevemente nominato **ISTITUTO FINANZIATORE**;

e la **Società / Associazione** " _____ " che nel prosieguo del presente atto verrà più brevemente nominata **PARTE MUTUATARIA**, con sede in _____, Via _____, codice fiscale e numero iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____: _____, _____, rappresentata dall'Amministratore Unico /Presidente del Consiglio di Amministrazione / Direttivo nonché legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, domiciliato presso la sede della Società / Associazione stessa, in forza dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al medesimo conferiti per legge e dal vigente statuto sociale / autorizzato al presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione / Direttivo di quest'ultima in data _____;

Intervengono altresì, in proprio, allo scopo di concedere fideiussione personale a garanzia del finanziamento stesso, nei termini ed alle condizioni specificate nel successivo art. 5 del presente contratto:

- il Signor _____, nato a _____ il _____, domiciliato in _____, codice fiscale: _____;
- il Signor _____, nato a _____ il _____, domiciliato in _____, codice fiscale: _____, nel prosieguo più brevemente nominati **GARANTI**.

I predetti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

L'Istituto per il Credito Sportivo (denominato **ISTITUTO FINANZIATORE**) concede a titolo di mutuo alla **PARTE MUTUATARIA**, che accetta per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, la somma di Euro _____ (_____) destinata a

con ammortamento in anni 5 (cinque), al tasso di interesse del _____ % (_____ per cento) nominale annuo, il tasso annuo effettivo globale (TAEG o ISC) pari al _____ % (_____ per cento), come da foglio di sintesi riepilogativo delle condizioni contrattuali che, debitamente firmato dalle Parti, si allega al presente atto.

Il tasso di interesse nominale annuo come sopra determinato corrisponde all'IRS a 4 anni maggiorato di 1,00 (uno virgola zero zero) punti base, dove per I.R.S. (Interest Rate Swap) si intende il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle ore 11,00 di due giorni lavorativi precedenti quello di stipula del presente atto.

Il mutuo è regolato ed accettato ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme del codice civile, dal presente atto e dalle norme di legge e di Statuto che regolano l'attività creditizia dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** nonché dai patti e condizioni generali contenuti nel Capitolato che, debitamente firmato dalle Parti, si allega al presente atto. Le Parti stabiliscono di comune accordo che in caso di discordanza tra il presente atto ed il foglio di sintesi ed il Capitolato allegati prevarranno le pattuizioni contenute nel presente atto.

La **PARTE MUTUATARIA**, come sopra costituita e rappresentata, in seguito all'ultimazione dei lavori e alla presentazione della prescritta documentazione, dichiara di ricevere dall'**ISTITUTO FINANZIATORE**, sempre a mezzo del suo costituito rappresentante, la somma di Euro _____ (_____) a saldo del mutuo citato in premessa, e col presente atto rilascia della somma stessa ampia quietanza liberatoria riconoscendo di aver ricevuto, con detta somma, l'intero importo mutuato.

Contestualmente, l'**ISTITUTO FINANZIATORE**, come sopra costituito e rappresentato, dichiara di ricevere dal rappresentante della **PARTE MUTUATARIA** la somma di Euro _____ (_____) allo scopo di soddisfare il pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta a fronte dell'erogazione effettuata ed a carico della

PARTE MUTUATARIA di cui agli artt. 17 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 601 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Per effetto di quanto sopra le Parti convengono che il mutuo entri in ammortamento a decorrere dal _____ e la **PARTE MUTUATARIA**, come sopra rappresentata, si obbliga conseguentemente, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, col vincolo della solidarietà e della indivisibilità fra tutti, a restituire all'**ISTITUTO FINANZIATORE** la predetta somma mutuata di Euro (_____) col sistema dell'ammortamento, nel termine di anni 5 (cinque) mediante corresponsione di 60 (sessanta) mensilità costanti posticipate. Dette mensilità ammontano a Euro (_____) ciascuna, e dovranno essere versate all'**ISTITUTO FINANZIATORE** in valuta legale l'ultimo giorno di ciascun mese di ogni anno di ammortamento, a decorrere dal _____ e sino al _____.

Art. 3

Per l'applicazione del piano di ammortamento del mutuo e per ogni altro effetto contrattuale, viene allegato al presente atto il prospetto relativo all'ammortamento del mutuo al tasso del _____ % nominale annuo debitamente firmato dalle Parti.

La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga a corrispondere all'**ISTITUTO FINANZIATORE** gli interessi di preammortamento che matureranno dalla data del presente atto sino al _____ al tasso del _____ % nominale annuo, corrispondente all'Euribor 6 mesi 365 + 1,00 punti base rilevato due giorni lavorativi precedenti la stipula del presente atto. Tali interessi saranno calcolati con riferimento a giorni effettivi/360.

Art.4

In caso di morosità nel pagamento delle mensilità di ammortamento o di una parte di esse protratta per almeno sette mensilità, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** si riserva la facoltà, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data del mancato pagamento della settima mensilità, di ritenere risolto il presente contratto di mutuo, avendo diritto a conseguire in unica soluzione l'immediato rimborso del credito per capitale ed interessi, compresi quelli moratori al tasso del _____ % (_____ virgola _____ per cento) nominale annuo ed ogni altra somma specificata all'art. 21, 2° comma lett. "a", "b", "c", "e" ed "f" dell'allegato Capitolato.

Le mensilità di ammortamento del mutuo per capitale ed interessi, risultanti insolute alle scadenze convenute, gli eventuali interessi di preammortamento, nonché ogni altra somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata, ivi compreso quanto dovuto all'**ISTITUTO FINANZIATORE** a seguito di decadenza dal beneficio del termine della **PARTE MUTUATARIA**, di risoluzione del contratto per qualsiasi causa dovuta, produrranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, dalla data di scadenza o di esigibilità al giorno dell'effettivo pagamento, gli interessi di mora nella misura pari al tasso di interesse nominale annuo lordo del mutuo, di cui al precedente art. 2, 1° comma, aumentato della metà. Tali interessi, relativi alle rate scadute ed ad ogni altra somma dovuta come sopra specificato, verranno calcolati con riferimento all'anno civile.

La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga inoltre a comunicare tempestivamente per iscritto, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, all'**ISTITUTO FINANZIATORE** eventuali modifiche statutarie, in particolare quelle aventi ad oggetto la forma giuridica, la denominazione, la sede, lo scopo sociale, i poteri e la composizione dell'organo amministrativo.

Art. 5

I **GARANTI** dichiarano di costituirsi fideiussori della **PARTE MUTUATARIA** a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla **PARTE MUTUATARIA** stessa col presente contratto di mutuo in solido l'uno con l'altro.

La fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni, in deroga alle previsioni di cui all'art. 7 dell'allegato capitolato di patti e condizioni generali:

Punto 1) garantisce tutto quanto dovuto dalla **PARTE MUTUATARIA** per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori al tasso convenzionale pattuito con la **PARTE MUTUATARIA** stessa, per qualunque altro accessorio nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario e per ogni onere tributario, dipendenti dal contratto di mutuo in questione.

Punto 2) Rimarrà ferma e valida senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni dei **GARANTI**, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento, da chiunque eseguiti, dei pagamenti effettuati all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, verso il quale i **GARANTI** si obbligano a rimborsare tutte le somme che il medesimo avesse incassato a soddisfacimento delle obbligazioni garantite e che dovesse restituire a seguito dell'esperimento di dette azioni o per qualsiasi altro motivo.

Punto 3) Le obbligazioni assunte dai **GARANTI** si intendono sempre costituite col vincolo della solidarietà e della indivisibilità, anche nei confronti di ciascuno dei successori o aventi causa o qualsiasi titolo. L'**ISTITUTO FINANZIATORE** non ha mai l'obbligo di escutere preventivamente la **PARTE MUTUATARIA** in caso di sua inadempienza.

Punto 4) I **GARANTI** non possono, nel corso dell'operazione di mutuo, recedere dalla garanzia, la quale rimane efficace sino a quando all'**ISTITUTO FINANZIATORE** non risulti formalmente estinta l'obbligazione garantita.

Punto 5) I **GARANTI** rimangono obbligati, nel caso che la **PARTE MUTUATARIA** mancasse per qualsiasi ragione al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, a versare immediatamente all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, a semplice richiesta scritta, quanto da essa **PARTE MUTUATARIA** dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio così come indicati nel precedente punto 1). Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro i **GARANTI**, i loro successori, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle scritture contabili dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**. In caso di suo ritardo nel pagamento, i **GARANTI** sono tenuti a corrispondere, all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico della **PARTE MUTUATARIA**. Gli effetti dell'eventuale decadenza della **PARTE MUTUATARIA** dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto di mutuo si intenderanno automaticamente estesi ai **GARANTI** e, pertanto, la fideiussione sarà immediatamente ed integralmente operante anche nei suddetti casi di decadenza e risoluzione che dovessero verificarsi sia per inadempienza contrattuale della **PARTE MUTUATARIA** sia per qualsiasi altra causa prevista nel contratto regolante il finanziamento.

Punto 6) I **GARANTI** rinunciano, in deroga all'art. 1945 del cod. civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla **PARTE MUTUATARIA**, sino all'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, obbligandosi, quindi, ad effettuare i pagamenti di cui al precedente punto 5) anche in presenza di opposizioni esperite dalla **PARTE MUTUATARIA** o di controversie comunque pendenti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità del credito.

Punto 7) In deroga all'art. 1957 cod. civ., i diritti derivanti all'**ISTITUTO FINANZIATORE** dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso la **PARTE MUTUATARIA**, senza che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso sia tenuto ad escutere la **PARTE MUTUATARIA** o i **GARANTI** o qualsiasi altro coobbligato o **GARANTE** entro i termini previsti dalla suddetta disposizione.

Punto 8) I **GARANTI** non possono esercitare il diritto di regresso o di surroga che ad essi spettasse ex lege o per convenzione nei confronti della **PARTE MUTUATARIA**, di coobbligati o altri garanti, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** non sia stata interamente estinta, rinunciando comunque, espressamente essi **GARANTI** ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** e ciò in deroga all'art. 1955 C.C.

Punto 9) La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che venisse in seguito da chiunque prestata sotto qualsiasi forma a favore dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** nell'interesse della **PARTE MUTUATARIA** a garanzia del finanziamento.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare ed ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, ovvero di rinuncia parziale o totale da parte dello stesso alle altre garanzie che per legge o contratto assistono o dovessero assistere l'operazione di mutuo sia infine in caso di nullità od invalidità parziale delle stesse.

Punto 10) L'**ISTITUTO FINANZIATORE** è tenuto, a richiesta dei **GARANTI**, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale a lui risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte

dei **GARANTI** del consenso scritto della **PARTE MUTUATARIA**, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa. I **GARANTI** avranno cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della "**PARTE MUTUATARIA**" ed in particolare di informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con l'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

Punto 11) Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende, sin d'ora, estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Punto 12) La fideiussione rimarrà ferma e valida, senza bisogno di ulteriori interventi o autorizzazioni dei **GARANTI**, anche nel caso in cui l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avesse acconsentito, a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di darne comunicazione ai **GARANTI** stesso, eventuali modifiche di patti contrattuali ed in particolare proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento, in qualsiasi forma effettuate.

Punto 13) I **GARANTI** autorizzano espressamente l'**ISTITUTO FINANZIATORE** a segnalare la presente fideiussione, se richiesto, alla Società di revisione incaricata dalla **PARTE MUTUATARIA** del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Punto 14) Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma.

I **GARANTI** dichiarano altresì di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 2° comma del cod. civ. le seguenti condizioni:

Punto 5 - 1° co.: (pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili); Punto 6: (rinuncia ed eccezioni); Punto 7: (dispensa dall'agire nei termini ex art. 1957 cod. civ.); Punto 8: (limitazione all'esercizio del diritto di regresso o surroga e rinuncia ad eccepire l'estinzione della fideiussione ex art. 1955 cod. civ.); Punto 9 - 2° co.: (inopponibilità della estinzione o modifica delle obbligazioni di altri fideiussori); Punto 12: (efficacia della fideiussione anche nelle ipotesi di proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento); Punto 14: (deroga alla competenza giudiziaria).

Art. 6

Per l'esecuzione del presente contratto ed a tutti gli effetti di legge, le Parti eleggono domicilio come segue:

- l'**ISTITUTO FINANZIATORE** presso la propria sede legale in Roma, Via Giambattista Vico n. 5;
- la **PARTE MUTUATARIA** in _____, Via _____ e, ove nelle predetta sede irreperibile, presso la Segreteria del Comune di _____ ;
- i **GARANTI** come indicato in comparsa.

Art. 7

Per le eventuali controversie giudiziarie dipendenti dal presente atto e dall'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, le Parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Roma ferma restando la speciale competenza prescritta dagli artt. 21 e 26 del codice di procedura civile.

Art. 8

Tutti i pagamenti per qualsiasi titolo dipendenti dal presente atto dovranno essere effettuati in valuta legale all'**ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO** nella sua sede in Roma Via Giambattista Vico n. 5, ovvero a mezzo di c/c bancario intestato all'Istituto per il Credito Sportivo - Roma (coordinate IBAN: I T 4 3 K 1 0 6 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0).

Art. 9

Il presente atto rientra nell'ambito impositivo dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601 e successive modifiche ed integrazioni, con la conseguenza che tutti gli atti, contratti e formalità inerenti all'operazione di mutuo, comprese le garanzie e loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni nonché eventuali cessioni di credito stipulate in relazione al mutuo stesso, sono esenti dall'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali.

Art. 10

La **PARTE MUTUATARIA** dichiara, inoltre, di aver ricevuto il documento con i principali Diritti del Cliente e i fogli informativi relativi alla presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula. Le parti di comune accordo stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari saranno inviate a mezzo posta senza costi aggiuntivi per la **PARTE MUTUATARIA**.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 115 e segg. (titolo VI - Capo I) del D. Lgs. 1/09/93 n. 385, le Parti si danno atto che tutti gli oneri e le condizioni di natura economica predeterminabili a carico della **PARTE MUTUATARIA** in dipendenza del presente contratto sono stati rappresentati ed evidenziati nel contesto dello stesso e del Capitolato di patti e condizioni generali.

La **PARTE MUTUATARIA** ed i **GARANTI** dichiarano di aver ricevuto copia del presente contratto debitamente firmata.

Roma, lì

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

SOCIETA' / ASSOCIAZIONE MUTUATARIA

FIDEIUSSORI

La **PARTE MUTUATARIA** approva specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 , 2° comma del cod. civ. le clausole del presente contratto come appresso indicate:

- **art. 4** (morosità e risoluzione contratto), **art. 6** (elezioni di domicilio), **art. 7** (deroga competenza territoriale); e le seguenti condizioni generali dell'allegato Capitolato:

- **art. 1** (veridicità della documentazione presentata); **art. 6** (divieto di cessione del ricavo del mutuo); **art. 7** (obblighi relativi alle garanzie fideiussorie); **art. 9** (imputazioni di pagamenti); **art. 10** (pagamenti effettuati da terzi); **art. 11** (estinzione anticipata del mutuo); **art. 13** (eventuali aggravii fiscali); **art. 16** (solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni contrattuali); **art. 17** (non opponibilità di eccezioni od opposizioni); **art. 18** (efficacia probatoria delle scritture contabili dell'Istituto Finanziatore); **art. 19** (rapporti tra parte mutuataria e terzo); **art. 20** (diminuzione delle garanzie); **art. 21** (risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine); **art. 22** (revoca del mutuo).

Roma, lì

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

SOCIETA' / ASSOCIAZIONE MUTUATARIA

 La **PARTE MUTUATARIA** dichiara di aver ricevuto un esemplare in originale del presente contratto, completo del foglio di sintesi riepilogativo delle condizioni contrattuali, del Capitolato di Patti e Condizioni Generali e del piano di ammortamento.

Roma, lì

SOCIETA' / ASSOCIAZIONE MUTUATARIA